

Abbonamenti — Anno L. 3 — Semestre L. 2 — Trimestre L. 1 — Esteri U. P. L. 6.
Inserzioni — In quarta pagina Cent. 25 per linea o spazio corrispondente — In terza pagina, dopo la firma del Gerente, Cent. 50 — Nel corpo del giornale L. 1 — Ringraziamenti necrologici L. 5 — Necrologie L. 1 la linea.
 Gli abbonamenti si ricevono alla Tipografia del Giornale — Chi risiede fuori d'Acqui può associarsi col mezzo delle cartoline-vaglia che costano cent. 10 in più. — Le inserzioni si ricevono esclusivamente presso la Tipografia Dina.

Pagamenti Anticipati.

Si accettano corrispondenze purchè firmate — I manoscritti restano proprietà del giornale — Le lettere non affrancate si respingono.

Ogni numero cent. 5 — Arretrato 10.

La Gazzetta d'Acqui

(GIORNALE SETTIMANALE)

Monitore della Città e del Circondario

(Conto Corrente colla Posta)

ORARIO DELLA FERROVIA

PARTENZE: p. Alessandria 5,5 - 8,6 - 15,16 - 19,45 — Savona 5,25 - 12,43 - 17,14 — Asti 5,30 - 9,10 - 12,40 - 16,18 - 19,50 (dir.) — Genova 5,38 - 8,23 (dir.) - 14,34 - 18,33 - 21,5 (dir.) — Ovada 22,15.
ARRIVI: da Alessandria 8,6 - 12,28 - 17,4 - 22,35 — Savona 7,53 - 15,4 - 19,35 — Asti 8,18 (dir.) - 11,37 - 14,24 - 18,24 - 22,8 — Genova 8,23 - 9,3 (dir.) - 12,30 - 16,14 - 19,41 — Ovada 5,19.

L'UFFICIO POSTALE sta aperto dalle 8 alle 19 per la distribuzione delle lettere raccomandate e pacchi postali, e dalle 9 alle 16 per i vaglia e risparmi.

L'UFFICIO TELEGRAFICO dalle 7 alle 21 — L'ESATTORIA dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16 giorni feriali, e dalle 9 alle 12 giorni festivi.

La BANCA POPOLARE dalle ore 9 alle 11 1/2 e dalle 12 1/2 alle 15, giorni feriali.

L'ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE nei giorni feriali dalle 9 alle 16 e dalle 9 alle 12 giorni festivi.

CONSERVATORIA DELLE IPOTECHE dalle 9 alle 16, giorni feriali e dalle 9 alle 12 giorni festivi.

* L'UFFICIO DEL REGISTRO dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17 giorni feriali. Nei giorni festivi dalle 9 alle 12.

I due Veglioni di Beneficenza

La sera del 17 corrente avrà luogo un Veglione al Politeama Garibaldi a beneficio della Cassa inabili al lavoro delle Società di mutuo soccorso locali riunite.

Ed un altro Veglione avrà poi luogo al Circolo La Concordia il 24 corrente a beneficio della benefica istituzione del Patronato Scolastico.

Finchè non si sarà trovato un mezzo migliore per spillare denaro per beneficenza, quello dei veglioni, sotto la divisa del *Ridet beneficando*, merita di essere per intanto adottato.

Gli è perciò che si spera nel concorso della cittadinanza che non ha mai rifiutato il suo obolo là ove vi sono miserie da lenire e lagrime da tergere.

Del resto fare del bene e divertirsi per chi lo può è cosa buona e consolante. La sera del 17 febbraio ad opera dei due maghi (Moraglio e Torrielli) il teatro sarà convertito in un elegante e delizioso... *un qualche cosa di orientale*.

Si parla di mascherate numerose ed eleganti che si disputeranno, e ne vale la pena, i premi veramente splendidi. Si sa che dalla vicina Alessandria... ma acqua in bocca.

Chi andrà vedrà.

Orchestra completata di numero e di buoni elementi ed instancabili.

Nove premi alle migliori maschere compresi i doni del Comitato, della Giuria e dei privati.

Elegantissime bandiere confezionate dalla ditta fratelli Bruni.

Che si vuole di più?

I palchi per norma degli accorrenti sono dati in affitto dal signor Ivaldi impresario del teatro.

Tutti adunque con animo lieto e sereno al Veglione del 17 e poi a quello del Circolo La Concordia nella sera del 24.

IL CONGRESSO NAZIONALE dei Funzionari Comunali

(Norme e notizie varie).

1. *Adesione al Congresso - Termini prorogati* — Il termine per l'adesione al Congresso, anche per secondare il desiderio espresso da alcune associazioni e da molti colleghi, è prorogato a tutto 18 corrente.

2. *Ribassi ferroviari e pei piroscafi della Navigazione Generale* — Sono fissati nella misura del 30 al 50 0/10 progressivamente, in ragione delle distanze, per le strade ferrate: e del 50 0/10 senza riguardo alle distanze, per i piroscafi della Navigazione Generale.

3. *Tessere e carte di riconoscimento* — Sono diramate via via agli aderenti che fanno pervenire, con l'adesione, anche la prescritta tassa di iscrizione, che è di L. 20 per ciascun rappresentante di associazione, e di L. 10 per gli altri che intervengono per conto proprio. Pregasi di sollecitare l'invio delle adesioni, anche per non accumulare all'ultima ora nella Segreteria del Comitato un ingombrante e soverchio lavoro.

4. *Feste, ricevimenti e facilitazioni varie ai congressisti* — Saranno loro dati vari ricevimenti e feste; avranno gratuito ingresso ai musei ed alle gallerie, e troveranno nella Segreteria del Comitato, indicazioni e recapiti per provvedersi, alle migliori condizioni possibili, di vitto e di alloggio.

5. Il *Vade-mecum* sarà distribuito qui in Roma, gratuitamente, dalla Segreteria del Comitato a ciascun congressista.

6. È fatta poi speciale raccomandazione a tutti i segretari ed impiegati Comunali d'Italia, di profittare delle molte riunioni che seguono in questi giorni, per far luogo anche alla costituzione delle Associazioni locali e per deliberare l'adesione alla Federazione.

LA REVISIONE dell'imposta sui fabbricati

Pubblichiamo il disegno di legge sulla revisione straordinaria dei redditi dei fabbricati presentata dall'on. Carmine, ministro delle finanze, alla Camera nel 28 novembre scorso, affinché vedano i proprietari, anzi vedano tutti — perchè non vi è alcuno che non sia interessato alla questione degli affitti — quali gravi misure si minacciano dal fisco, sotto lo specioso pretesto di una misura che pareva imporsi, onde sanare gli iniqui accertamenti dell'ultima revisione.

Testo del disegno di legge

Art. 1 — Nell'anno 1902 si farà una revisione straordinaria dei redditi dei fab-

bricati, secondo le disposizioni delle leggi 26 gennaio 1860, 2136; 11 agosto 1870, allegato F, n. 5784; 6 giugno 1877, n. 6684; 11 luglio 1889, 6216, e della presente.

Art. 2 — Nei comuni aventi una popolazione inferiore ai 40,000 abitanti, che non siano capoluoghi di provincia, il Consiglio comunale potrà domandare che non si faccia luogo alla revisione e che si ritengano confermati i redditi già accertati.

Art. 3 — Contro tale domanda l'Intendente di finanza potrà fare opposizione motivata al Ministero delle finanze, e il ministro, udito il parere della deputazione provinciale, pronuncerà sulla domanda del comune, stabilendo quindi l'elenco dei comuni nei quali non si dovrà procedere alla revisione.

Art. 4 — I possessori di fabbricati affittati hanno obbligo di denunziare, per gli effetti della revisione, il reddito risultante dagli affitti in corso al momento della denuncia. Alla scheda di denuncia dovranno essere uniti gli altri documenti indicati nell'art. 4 della legge 11 luglio 1889 n. 6214.

In caso di contestazione sull'ammontare del reddito, potrà essere deferito tanto al locatore quanto al conduttore, il giuramento sulla sincerità delle scritture d'affitto e delle dichiarazioni, dinanzi le Commissioni per le imposte dirette. Le Commissioni provinciali potranno all'uopo delegare quelle di primo grado. Tanto il locatore quanto il conduttore, che senza legittima e giustificata causa non si presentino personalmente alle Commissioni nel termine assegnato dalle medesime incorreranno in una pena pecuniaria da 10 a 200 lire.

Art. 5 — Al ricorso in via giudiziaria contro il risultato degli accertamenti, ammesso dall'art. 16 della legge 26 gennaio 1865, n. 2137, è sostituito il ricorso ad un Comitato peritale, che verrà istituito in ogni provincia e sarà composto di tre ingegneri da nominarsi uno dal ministro delle finanze, uno dal Consiglio provinciale ed il terzo dal presidente del tribunale. Le decisioni del Comitato non saranno soggette ad ulteriore ricorso.

Art. 6 — Il Governo del Re è autorizzato a provvedere con Decreto reale quanto occorre per l'esecuzione della presente legge.

PER UN CONGRESSO NAZIONALE dei Maestri Elementari

La *Gazzetta* ha, or non è molto, fatto parola della questione che agita i Maestri elementari italiani per il miglioramento della loro miserevole sorte pubblicando la lettera diretta dal professore Pietro Cogliolo dell'Università di Genova al collega G. Careni.

Ora l'insigne giurista pubblica sull'autorevole *Rassegna Scolastica* di Firenze (fascicolo XV - Ed. R. Bemporad è figlio) un importantissimo articolo nel quale delinea magistralmente la figura « giuridica » del Maestro e accenna ai rapporti che intercedono tra Maestro e Comune e al modo migliore per questi rapporti definire e regolare.

Buone le leggi che — come quella che attende l'approvazione del Parlamento — mirano a migliorare le condizioni economiche di questa classe di lavoratori, ma inefficaci a prevedere e provvedere a tutti i singoli casi che nelle molteplici movenze della vita, ingenerano ragioni di contrasto e dissidio tra il Comune ed il Maestro: il quale con evidente offesa della dignità e della libertà sua — deve subire gli arbitrii, i capricci, le soperchierie che vengono dall'alto.

Che se il Maestro venisse considerato come un libero contraente, il quale assume con la scuola una pura e semplice locazione di opere, come avviene nei rapporti privati fra capitale e lavoro; se cioè l'insegnante venisse assumendo la sua figura « giuridica » è evidente che Municipio e Maestro potrebbero liberamente esercitare la loro funzione, nella reciproca indipendenza del rispettivo diritto.

È la tesi profonda e vasta del *contratto di lavoro* che riguarda il lavoro umano, gli operai tutti, dall'umile bracciante al più alto lavoratore del pensiero. E bene pensano i maestri a discuterla in un libero Congresso, che riuscirà solenne, imperocchè essi — ammaestrati dall'esperienza della inutilità delle loro solite adunanze, convinti che in alto non si vuol sapere di loro — attendono e sospirano da troppo lungo tempo la loro redenzione giuridica ed economica, la rivendicazione del diritto del loro lavoro, del prestigio: onde la loro missione deve essere circondata.